



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività

VISTA la direttiva 89/106/CE, recepita con DPR 21 aprile 1993, n. 246;

VISTO il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

VISTA la domanda presentata dalla Società ABI Cert Sas di Ortona (CH) con cui viene richiesta l'abilitazione come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto "Bitumi e leganti bituminoso-Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose, Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni, Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati con polimeri" e "Miscele bituminose: conglomerato bituminoso prodotto a caldo; per strati molto sottili; bitume molto tenero; bituminoso chiodato; bituminoso antisdrucchiolo chiuso; asfalto colato; bituminoso ad elevato tenore di vuoti" di cui al mandato M 124;

RITENUTO che per quanto concerne i requisiti essenziali richiamati all'art. 9, commi 3 e 4 del DPR 21 aprile 1993, n. 246 verrà espressa la valutazione di idoneità dai Ministeri delle Infrastrutture e Interno;

RITENUTA la documentazione presentata idonea alla valutazione della conformità secondo le norme UNI EN 13808:2005; 14924:2005; 14023:2005; 13108-1-2-3-4-5-6-7:2006;

CONSIDERATO che il richiedente si è impegnato al pagamento delle somme di cui all'art. 15 del DPR 21 aprile 1993, n. 246;

DECRETA

Art. 1

1. La Società ABI Cert Sas - sita in Zona Industriale Cuculo - 66026 Ortona (CH) è abilitata ad emettere certificazioni del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto "Bitumi e leganti bituminoso-Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose, Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni, Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati con polimeri" e "Miscele bituminose: conglomerato bituminoso prodotto a caldo; per strati molto sottili; bitume molto tenero; bituminoso chiodato; bituminoso antisdrucchiolo chiuso; asfalto colato; bituminoso ad elevato tenore di vuoti" secondo le norme indicate in premessa.
2. L'abilitazione ha la durata di sette anni decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

PER COPIA CONFORME



Art. 2

L'attività di certificazione della Società ABI Cert Sas sita in Zona Industriale Cuculo - 66026 Ortona (CH) dovrà svolgersi applicando la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione

Art. 3

1. L'attività di cui al precedente art. 1 deve essere svolta con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CE. In particolare l'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del DPR 9 maggio 2003, n. 156.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 1 comma 1 sono a carico della Società ABI Cert Sas e saranno determinati ai sensi dell'Art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. Con periodicità semestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo economico e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.
4. Con periodicità annuale l'organismo invia al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo economico e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria una relazione sull'attività svolta che evidenzia anche l'avvenuta partecipazione ad attività di studio sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4

1. L'abilitazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha durata non superiore a sette anni.
2. Durante il periodo di validità, Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo economico e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strutturali proprie, si procede alla revoca dell'abilitazione previa contestazione delle non conformità.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova e le relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.




Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

2 LUG. 2007

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Andrea Bianchi)



PER CORTIA COEDEM



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività

VISTA la direttiva 89/106/CE, recepita con DPR 21 aprile 1993, n. 246;

VISTO il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

VISTA la domanda presentata dalla Società ABI Cert Sas di Ortona (CH) con cui viene richiesta l'abilitazione come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto "Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calca" "Prodotti e sistema per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo-Parte 5- Iniezione del calcestruzzo", "Prodotti e sistema per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo-Parte 7 - protezione contro la corrosione delle armature" di cui al mandato M.128;

RITENUTO che per quanto concerne il requisito essenziale richiamato all'art. 9, commi 3 del DPR 21 aprile 1993, n. 246 verrà espressa la valutazione di idoneità dal Ministero delle Infrastrutture;

RITENUTA la documentazione presentata idonea alla valutazione della conformità secondo le norme UNI EN 12878:2005; 1404-5-7:2007;

CONSIDERATO che il richiedente si è impegnato al pagamento delle somme di cui all'art. 15 del DPR 21 aprile 1993, n. 246;

DECRETA

Art. 1

1. La Società ABI Cert Sas - sita in Zona Industriale Cuculo - 66026 Ortona (CH) è abilitata ad emettere certificazioni del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto "Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calca" "Prodotti e sistema per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo-Parte 5- Iniezione del calcestruzzo", "Prodotti e sistema per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo-Parte 7 - protezione contro la corrosione delle armature" secondo le norme indicate in premessa.
2. L'abilitazione ha la durata di sette anni decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ISTITUTO PER L'INCHIESTA ECONOMICA ELETTRONICA - 9

PER COPIA CONFORME

Art. 2

L'attività di certificazione della Società ABI Cert. Sas, sita Zona industriale Cuculo -- 66026 Ortona (CH) dovrà svolgersi applicando la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione

Art. 3

1. L'attività di cui al precedente art. 1 deve essere svolta con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CE. In particolare l'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del DPR 9 maggio 2003, n. 156.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 1 comma 1 sono a carico della società ABI Cert Sas e saranno determinati ai sensi dell'Art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. Con periodicità semestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo economico e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.
4. Con periodicità annuale l'organismo invia al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo economico e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria una relazione sull'attività svolta che evidenzia anche l'avvenuta partecipazione ad attività di studio sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4

1. L'abilitazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha durata non superiore a sette anni.
2. Durante il periodo di validità, Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo economico e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strutturali proprie, si procede alla revoca dell'abilitazione previa contestazione delle non conformità.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova e le relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.



Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

2 LUG. 2007

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Andrea Bianchi)



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazioni all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ABI Cert Sas, in Ortona

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 luglio 2007 l'Organismo ABI Cert Sas - Zona Industriale Cucullo - Ortona (Chieti) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce», «Prodotti e sistema per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 5 - Iniezione del calcestruzzo», «Prodotti e sistema per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 7 - Protezione contro la corrosione delle armature» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 luglio 2007 l'Organismo ABI Cert Sas - Zona Industriale Cucullo - Ortona (Chieti) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose, Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni, Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati con polimeri», «Miscela bituminosa: conglomerato bituminoso prodotto a caldo, per strati molto sottili; bitume molto tenero; bituminoso chiodato; bituminoso anidrucciolo chiuso; asfalto colato; bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture ed interno.

07A07314

Abilitazioni all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Veneta Engineering S.r.l., in Verona

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'Organismo Veneta Engineering S.r.l. - Via Lovanio n. 8 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati per calcestruzzo: componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con strutture aperte; pannelli alveolari; elementi speciali per coperture; lastre per solai; garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte I: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da sezioni individuali con dimensioni di un modulo» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture ed interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'Organismo Veneta Engineering S.r.l. - Via Lovanio, 8 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica, delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscela bituminosa - Parte 1 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo e Parte 7 - Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'Organismo Veneta Engineering S.r.l. - via Lovanio, 8 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica, delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Parte I - Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'Organismo Veneta Engineering S.r.l. - Via Lovanio, 8 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Adesivi per piastrelle» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

07A07315

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a., in Guidonia Montecelio.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a. - Via Tiburtina, km. 18,300 - Guidonia Montecelio (Roma) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscela bituminosa: conglomerato bituminoso prodotto a caldo, per strati molto sottili; bitume molto tenero; bituminoso chiodato; bituminoso anidrucciolo chiuso; asfalto colato; bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture

07A07316